



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI-ANTONIO GRAMSCI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d

Tel. 041630704 – fax 041634450

c.f. 90092020271 – cod. mecc.VEIC83400V

veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Sede Campalto- **Tel: +39 041903701**

Circ. n. 61

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi"-Venezia
Prot. 0011042 del 22/10/2024
V-4 (Uscita)

**Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA**

OGGETTO: Informazione alle famiglie e al personale scolastico inerente la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione - Legge n. 159 del 13.11.2023

Gentilissimi/e,

con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123 (Decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs. 297/94). L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede infatti specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo: la fattispecie di reato viene infatti trasformata da contravvenzione in delitto e l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria (dai 6 ai 16 anni).

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12, comma 1 del D.L. 123/2023:

"Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI-ANTONIO GRAMSCI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d

Tel. 041630704 – fax 041634450

c.f. 90092020271 – cod. mecc.VEIC83400V

veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Sede Campalto- **Tel: +39 041903701**

La norma assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci secondo le seguenti procedure:

1) Mancato adempimento dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Dirigente Scolastico trasmette al Sindaco i dati dei minori iscritti e soggetti all'obbligo di istruzione. Sulla base di queste informazioni il Sindaco individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione.

Se la **persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (= genitore o tutore)** già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario.

2) Elusione dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi)

In caso di assenza pari o superiore ai 15 giorni anche non consecutivi senza giustificato motivo nell'arco di tre mesi, la scuola segnala ai genitori (o al tutore) che l'alunno/a deve riprendere immediatamente la frequenza e che le assenze devono essere adeguatamente giustificate.

Se dopo questa comunicazione l'alunno non riprende ad andare regolarmente a scuola e le assenze non vengono giustificate il dirigente scolastico ha l'obbligo di segnalare al Sindaco la mancata frequenza.

A seguito di questa segnalazione il Servizio di Inadempienza Scolastica del Comune di Venezia invia una lettera di ammonizione alla famiglia, invitando i genitori a far riprendere la scuola al figlio entro una settimana. In caso di mancato rientro a scuola senza giustificati motivi, il Sindaco ha l'obbligo di procedere con segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario.

Sono considerati giustificati motivi:

- malattia, se è presente un certificato medico che la attesti (da non confondere col certificato medico per il rientro a scuola che non è più previsto);



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI-ANTONIO GRAMSCI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d

Tel. 041630704 – fax 041634450

c.f. 90092020271 – cod. mecc.VEIC83400V

veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Sede Campalto- **Tel: +39 041903701**

- assenze documentate per partecipazione ad eventi sportivi da parte di alunni impegnati a livello agonistico;
- altri impedimenti gravi che devono essere documentati (si sottolinea che i viaggi di rientro temporaneo in patria non rientrano tra gli impedimenti gravi).

Gli allegati alla presente, redatti nelle lingue ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, CINESE, BANGLA, TURCO illustrano nel dettaglio le procedure descritte. Se ne raccomanda una attenta lettura.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco SINATORA

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*